

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1486

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TARTUFOLI, ANGELILLI, MOLINARI, MILITERNI, BATTISTA, ZANNINI, MENGHI, MONETI, PIASENTI, CONTI, ZOTTA, BALDINI, CARELLI, FERRARI, DESANA

APPROVATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 21 luglio 1959 (Stampato n. 670)*

Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito  
e l'acquavite di vino

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 21 luglio 1959*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il termine del 31 agosto 1959, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 1° luglio 1959, n. 458, è prorogato al 15 ottobre 1959, mentre il termine del 31 luglio 1959, di cui all'articolo 3 della stessa legge, è prorogato al 15 settembre 1959.

È data facoltà al Ministro dell'agricoltura di ridurre il prezzo minimo di acquisto del vino destinato alla distillazione, di cui all'articolo 3 della legge richiamata nel comma precedente, fino a lire 370.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.